



Consiglio Nazionale

28 gennaio 2010

Osservazioni e proposte emendative sullo schema di Decreto legislativo recante localizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica e nucleare, di fabbricazione del combustibile nucleare, del sistema di stoccaggio, nonché misure compensative e campagne informative, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99

E' stato sottoposto al vaglio della Conferenza Unificata lo schema di decreto legislativo recante "Localizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica e nucleare" che dà attuazione all'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99 che delega il Governo ad emanare tale decreto entro il 15 febbraio 2010.

Nel corso delle due riunioni tecniche svoltesi lo scorso 13 e 25 gennaio è stato presentato lo schema di decreto che ipotizza un percorso, a partire dalla redazione di un piano strategico in materia di nucleare, volto alla localizzazione dei nuovi insediamenti, di un deposito nazionale e di un complesso tecnologico.

L'ANCI non ritiene di assumere una posizione pregiudizievole rispetto al rilancio di politiche energetiche e industriali volte a favorire la ripresa della produzione di energia da fonte nucleare. Nell'apprezzare lo sforzo di definire un Piano energetico nucleare, l'ANCI si augura però che venga inserito all'interno di un più ampio Piano nazionale per l'energia.

L'ANCI in sede tecnica ha presentato alcune osservazioni e proposte emendative utili a rendere più attuabili e rispondenti alle esigenze dei territori le nuove attività industriali, osservazioni formulate anche grazie all'esperienza dei Comuni che hanno ospitato i vecchi insediamenti nucleari.

Non tutte le proposte sono state ritenute accoglibili da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, sebbene siano state date rassicurazioni in merito alla chiusura del precedente ciclo di produzione, soprattutto sulla messa in sicurezza delle servitù e alla destinazione delle scorie e dei rifiuti provenienti dai vecchi impianti dismessi verso il nuovo Deposito nazionale. A seguito della fase di consultazione tecnica il Ministero non ha però inviato un nuovo testo del provvedimento, così da poter verificare puntualmente quali emendamenti presentati dall'ANCI fossero stati effettivamente recepiti.

Si riporta, dopo una breve nota di sintesi, l'elenco delle proposte emendative presentate, insieme a una raccomandazione inviata ai Ministri competenti affinché il Governo si impegni a ripristinare con urgenza, nel primo provvedimento legislativo utile, l'importo originario delle compensazioni a favore degli Enti locali sedi di impianti nucleari, così come stabilito dal cosiddetto "decreto Scanzano", (D.L. 314/03 convertito in legge n. 368/03).

SINTESI DELLE PRINCIPALI RICHIESTE DELL'ANCI

- L'individuazione e la realizzazione del Deposito Nazionale deve avere priorità assoluta e tempi certi e si deve prevedere che vi siano destinati anche i rifiuti dei siti dismessi ex legge 368/03 (decreto Scanzano).
- Il percorso di individuazione dei siti deve prevedere il coinvolgimento dei Comuni interessati comma 5, art. 11;
- I Comuni della Consulta ANCI Servitù Nucleari chiedono che sia inserita una previsione che chiarisca che le aree già sedi di servitù nucleari non saranno oggetto di nuovi insediamenti. Gli stessi, sulla base delle esperienze maturate, propongono che rispetto all'individuazione delle aree idonee e alla localizzazione di impianti nucleari, la consultazione pubblica debba esplicitarsi nello strumento del referendum.
- Si ritengono poi necessarie misure per coinvolgere i Comuni interessati all'insediamento affinché possano istituire nuclei tecnici in grado di partecipare alle procedure di valutazione sia per l'iter procedurale che per le caratteristiche ambientali e tecniche dei territori.
- Le misure compensative di cui all'art. 22 devono essere escluse dal patto di stabilità e destinabili a spese sia in conto capitale che in conto esercizio. Le stesse devono essere garantite e mantenute nella stessa misura, non solo per un periodo pari alla durata dell'impianto, ma anche dopo la sua dismissione al fine di consentire agli enti di provvedere alla riqualificazione dei propri territori; e così all'art. 30 per l'informazione e la comunicazione devono essere stabilite risorse certe e non previste "nell'ambito delle risorse del bilancio disponibili allo scopo".
- L'art. 24, comma 3 prevede che la Sogin realizzi il Parco Tecnologico ed in particolare il Deposito Nazionale anche con risorse di diverse tipologie e non chiaramente definite. Le misure compensative relative alla realizzazione del Parco Tecnologico sono poste a carico della Sogin S.p.A. (art. 29), ma non sono chiare le relative fonti di finanziamento, deve essere evitato che vengano reperite dalle bollettazioni a carico degli utenti a scapito dei benefici a favore delle persone residenti e delle imprese operanti nei territori sede di impianti nucleari.

Art. 3

(Strategia del Governo in materia nucleare)

Al comma 1, dopo le parole "di messa in esercizio degli stessi," aggiungere le seguenti parole: "le iniziative per la dismissione completa dei vecchi insediamenti e per lo smaltimento dei rifiuti, del combustibile nucleare esaurito e dei materiali nucleari ancora presenti in Italia ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 febbraio 2008",.....;

Al comma 2, lettera g) alla fine del periodo sono aggiunte le parole "per i nuovi insediamenti e per gli impianti dismessi;

MOTIVAZIONI

Si ritiene indispensabile in sede di avvio della procedura per l'insediamento dei nuovi siti inserire quale parte della nuova strategia per il nucleare in Italia la dismissione delle infrastrutture obsolete e lo smaltimento dei rifiuti ancora presenti presso i vecchi impianti.

Art. 8

(Definizione delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti)

Dopo il comma 2, è inserito il seguente comma

" 2 bis. Le aree sulle quali insistono le servitù nucleari non saranno considerate in via prioritaria idonee al fine della realizzazione dei nuovi insediamenti."

MOTIVAZIONI

I Comuni sede delle vecchie servitù nucleari ritengono necessaria tale previsione al fine di avere rassicurazioni in merito all'esclusione dei propri territori dalla localizzazione dei nuovi impianti.

Art. 10

(Istanza per la certificazione dei siti)

Al comma 3 dopo le parole "sentita l'Agenzia" inserire le parole "e la Conferenza Unificata".

MOTIVAZIONE

Sarebbe opportuno condividere anche con gli Enti locali le informazioni e i dati da richiedere per le istanze.

Art. 11

(Certificazione dei siti)

Al comma 5 dopo le parole "della Regione" inserire le parole "e del Comune".

Conseguentemente sostituire la parola "interessata" con la parola "interessati"

Al comma 6 eliminare la frase "Ove non si riesca a costituire il Comitato interistituzionale ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del comitato, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata."

Conseguentemente al comma 7 eliminare le parole "ovvero il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 6".

Al comma 8 eliminare le parole "in mancanza di intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata, secondo quanto disposto dallo stesso articolo 3, sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito".

Conseguentemente al comma 9 eliminare le parole "ovvero la deliberazione motivata di cui al comma 8,".

Conseguentemente al comma 10 eliminare le parole "ovvero del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 6".

Art. 13

(Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione del proponente)

Eliminare il comma 11

MOTIVAZIONI

Nel percorso di individuazione dei siti si deve innanzitutto prevedere il coinvolgimento degli Enti locali e in particolare dei Comuni interessati, che sono gli interlocutori più vicini alle comunità sui quali andranno a ricadere gli impianti e che sono quindi in grado di stabilire un rapporto diretto di dialogo che potrà essere utile a stabilire le condizioni per la valutazione oggettiva degli interventi. Se il processo di condivisione delle scelte per la localizzazione sarà ben condotto si potrà conseguentemente eliminare la previsione di procedere comunque con DPR alla localizzazione degli impianti. Prevedere già in questa fase una modalità "di imperio" per interventi di rilievo quali i nuovi insediamenti, anche alla luce dei ricorsi per illegittimità costituzionale avviati da diverse Regioni rispetto

all'articolo 25 della legge 29/09, potrà costituire un elemento di diffidenza che potrà destare timore e reazioni di dissenso aprioristiche.

Art. 12

(Certificazione dei siti)

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma

"3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, sono individuate le misure e le risorse finanziarie necessarie per prevedere un adeguato coinvolgimento dei Comuni interessati alle localizzazioni nelle attività preliminari e nel processo di Autorizzazione di cui all'art. 13 del presente decreto.

MOTIVAZIONI

Dovranno essere previste misure per coinvolgere i Comuni interessati all'insediamento affinché gli stessi possano istituire nuclei tecnici in grado di partecipare alle procedure di valutazione sia per l'iter procedurale che per le caratteristiche ambientali e tecniche dei territori.

Art. 19

(Disposizioni in materia di disattivazione di impianti)

Al comma 1 dopo le parole "degli impianti" inserire le parole "e delle attività già esaurite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 convertito dalla la legge 24 dicembre 2003, n. 368".

MOTIVAZIONI

E' necessario che nella fase di avvio del nuovo nucleare si dia certezza del proseguimento delle attività di smantellamento, messa in sicurezza dei vecchi siti e dello smaltimento dei rifiuti e dei materiali radioattivi ivi presenti.

Art. 22

(Misure compensative)

Al comma 3 dopo le parole "di esercizio dell'impianto" sono aggiunte le parole " e dopo la sua chiusura fino alla sua completa dismissione".

Alla fine del comma 8 aggiungere le parole "e dello stato di attività dell'impianto".

MOTIVAZIONI

Le misure compensative sono necessarie a qualificare i territori fino alla dismissione completa degli impianti, dato che anche dopo la loro chiusura si avranno delle servitù cui sarà necessario indirizzare risorse per il loro definitivo recupero e per il nuovo utilizzo.

Art. 22

(Misure compensative)

Al comma 2, lettera a) dopo le parole "da corrispondere in quote annuali" sono aggiunte le parole "a partire dal rilascio dell'Autorizzazione unica di cui all'articolo 13,".

MOTIVAZIONE

E' bene che i territori che saranno interessati dai nuovi impianti e dal deposito nazionale percepiscano da subito i vantaggi derivanti da tali insediamenti. Prevedere quindi misure di compensazione per i territori e per le popolazioni agevolerebbe l'avvio e il completamento dei lavori di insediamento.

Art. 22

(Misure compensative)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma

"5.bis Le somme di cui al comma precedente destinate agli enti locali sono escluse dai vincoli del patto di stabilità di cui al d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133, e possono essere utilizzate dagli enti locali per spese in conto capitale nella misura minima del 60% e in conto esercizio nella misura massima del 40%.

MOTIVAZIONE

La distribuzione delle risorse nella sua attuale formulazione rischierebbe di disperdersi su un territorio più vasto rispetto a quello sul quale effettivamente andranno ad incidere gli impianti e comporterebbe il rischio di interventi non coordinati che non porterebbero effettivi vantaggi per i territori.

E' poi opportuno svincolare le somme spettanti agli enti locali dal vincolo del patto di stabilità per renderle disponibili per la realizzazione degli interventi e prevederne anche la destinazione in conto esercizio al fine di poter destinare ad esempio spese per servizi accessori alle opere da realizzare.

Art. 23

(Decadenza dei benefici)

Al comma 1 eliminare le parole "per qualunque ragione".

Alla fine del comma 1 aggiungere le parole "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite l'Agenzia e la Conferenza Unificata saranno di conseguenza definiti nuovamente i benefici di cui all'articolo 22 tenendo conto della cessata attività dell'impianto".

MOTIVAZIONI

Le misure compensative devono essere garantite e mantenute nella stessa misura, non solo per un periodo pari alla durata dell'impianto, ma anche dopo la sua dismissione al fine di consentire agli enti di provvedere alla riqualificazione dei propri territori, prevedendo comunque la loro revisione in base allo stato di attività dell'impianto.

Art. 24

(Deposito nazionale e Parco tecnologico)

Al comma 2 dopo le parole "e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca," aggiungere le parole "previo parere della Conferenza Unificata".

MOTIVAZIONI

Per la definizione di queste importanti attività da svolgere presso i nuovi insediamenti si ritiene importante prevedere un momento di confronto con le Regioni e gli enti locali.

Art. 24

(Deposito nazionale e Parco tecnologico)

Aggiungere il seguente comma

"4. Il Parco tecnologico e il Deposito nazionale sono destinati anche a ricevere i materiali e i rifiuti provenienti dalla dismissione delle attività già esaurite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 convertito dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368".

MOTIVAZIONI

E' necessario che nella fase di avvio del nuovo nucleare si dia certezza del proseguimento delle attività di smantellamento, messa in sicurezza dei vecchi siti e dello smaltimento dei rifiuti e dei materiali radioattivi ivi presenti.

OSSERVAZIONI

L'art. 24 , comma 3 prevede che la Sogin SpA realizzi il Parco Tecnologico ed in particolare il Deposito Nazionale anche con risorse di diverse tipologie e non chiaramente definite.

Art. 25

(Sogin S.p.A.)

Alla fine della lettera b) del comma aggiungere le seguenti parole "e dei materiali e dei rifiuti provenienti dalla dismissione delle attività già esaurite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 convertito dalla la legge 24 dicembre 2003, n. 368".

MOTIVAZIONI

E' necessario che nella fase di avvio del nuovo nucleare si dia certezza del proseguimento delle attività di smantellamento, messa in sicurezza dei vecchi siti e dello smaltimento dei rifiuti e dei materiali radioattivi ivi presenti.

Art. 26

(Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico)

Al comma 8 eliminare la frase "Ove non si riesca a costituire il Comitato interistituzionale ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del comitato, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata".

Al comma 9 eliminare la frase "In mancanza di intesa il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata, secondo quanto disposto dallo stesso articolo 3 sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni".

Eliminare il comma 15.

Al comma 12 dopo le parole "con particolare approfondimento dei temi" inserire le parole "della salute,".

MOTIVAZIONE

Lo screening sulla salute delle popolazioni residenti nei territori interessati dal precedente ciclo di produzione dell'energia nucleare non è ancora stato svolto in maniera

coordinata e non è quindi stato possibile svolgere le attività di informazione previste in questo rispetto.

Art. 29

(Misure compensative)

Al comma 1 sostituire le parole "è riconosciuto al territorio circostante il sito" con le parole "al comune o ai comuni sul cui territorio è ubicato il sito".

MOTIVAZIONE

Si ritiene vaga la definizione di "territorio circostante" e potrebbe ingenerare fraintendimenti in corso di applicazione della previsione della norma.

OSSERVAZIONI

Le misure compensative relative alla realizzazione del Parco Tecnologico sono poste a carico della Sogin S.p.A. Non è però chiaro quali siano le relative fonti di finanziamento. Si ritiene indispensabile esplicitare che non saranno reperite dalle bollettazioni a carico degli utenti a scapito dei benefici a favore delle persone residenti e delle imprese operanti nei territori sede di impianti nucleari.

Art. 30

(Campagna di informazione)

Al comma 1 eliminare le parole "dell'Area istituzioni, territorio e ambiente".

OSSERVAZIONI

E così all'art. 30 per l'informazione e la comunicazione devono essere stabilite risorse certe.

Art. 33

(Abrogazioni)

OSSERVAZIONI

La definizione di norme "incompatibili" è vaga. Sarebbe opportuno specificare quali sono le norme abrogate.

RACCOMANDAZIONE

L'ANCI chiede al Governo l'impegno a ripristinare con urgenza, nel primo provvedimento legislativo utile, l'importo originario delle compensazioni a favore degli Enti locali sedi di impianti nucleari, così come stabilito dal cosiddetto "decreto Scanzano", (D.L. 314/03 convertito in legge n. 368/03).

Nel caso in cui il Governo ritenesse, per motivi inderogabili, e la cui potestà è facente capo al medesimo, di non poter dar seguito a quanto sopra richiesto, a breve, si ritiene sua volta urgente ed inderogabile che i Comuni delle servitù nucleari possano almeno ricevere dei certificati/attestati dei crediti vantati nei confronti del bilancio dello Stato, per i quali si preveda la solvibilità degli stessi.

